



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2006

=====

ADDI' 21/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	*
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	*
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	*
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	*
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	*
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	*
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	*
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPA

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DE ANGELIS - NIERI - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 929

Oggetto:

Risoluzione del contratto per inadempimento e decadenza dell'atto di concessione d'uso, area golenale sita in Fiumicino - Isola Sacra, Via Falzarego, 65 Concessionario De Bernardis Mauro.



919 21 DIC. 2006

llg

- Oggetto: Atto di indirizzo e autorizzazione Risoluzione del contratto per inadempimento e decadenza dell'atto di concessione d'uso, area golenale sita in Fiumicino - Isola Sacra. Via Falzarego. 65 Concessionario De Bernardis Mauro.

LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;
- VISTA la legge regionale del 18.06.2002, n. 6;
- VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06.09.2002;
- PREMesso che con atto stipulato in data 03.06.1998, registrato nel mese di agosto 1998, n. C/30817 presso l'Ufficio del Registro Atti Privati di Roma, la Regione Lazio dava in concessione d'uso al Sig. De Bernardis Mauro, un'area di proprietà regionale, sita nel Comune di Fiumicino, località Isola Sacra, Via Falzarego 65, per una superficie complessiva di mq 4380 circa, di cui mq 4150 di superficie scoperta e mq 233 di superficie coperta, contraddistinta al N.C.T. di Roma al foglio 1065, part. 212/p e 206;
- che detta area, di provenienza ex Opera Nazionale Combattenti, costituisce, per la sua particolare natura e destinazione, bene demaniale e che risulta essere, nell'inventario regionale, classificata come area golenale;
- che con deliberazione di Giunta regionale n. 257 del 02.05.2006 è stato approvato l'inventario dei beni immobili regionali;
- che l'area golenale in parola è stata concessa per lo svolgimento di attività di ristorazione;
- che la concessione suddetta è stata rilasciata, con decorrenza 01.01.98 per una durata di anni dodici, con un canone iniziale di £ 32.088.000 annue che, sommate all'importo annuo di £ 38.088.000 dovuto per la dilazione del debito della progressiva occupazione, determinavano un totale mensile di £ 5.848.000;
- che la Direzione regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio ha inviato in data 28.12.2004, con prot.321910, diffida ad adempiere al concessionario citato, per rate di canoni e morosità progressiva occupazione, non versate, riguardanti gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 per un importo complessivo di Euro 114.046,89 oltre interessi legali;
- che con nota del 28.02.2005, prot. n. 27260 la Direzione regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio, ha richiesto all'Avvocatura regionale - Area avvocatura - di attivare l'azione legale per il recupero delle predette morosità;
- che in data 09.03.2005 l'Area Avvocatura della Direzione regionale Organizzazione e Personale ha reiterato la suindicata diffida tramite formale atto di diffida stragiudiziale;
- che in data 20.06.2005 con prot. n. 77061 il concessionario ha presentato un piano di ammortamento per dilazionare il debito suddetto (sottraendo ulteriori versamenti pagati ma non ancora conteggiati dall'Area Valorizzazione Beni Demaniali), per l'importo di € 112.272,97 oltre interessi, consistente in 54 rate da € 2200,44 compresi interessi, con versamenti a partire dall'1 luglio 2005;
- che tale dilazione non è stata possibile accoglierla sia per lunghezza temporale in quanto il numero di 54 rate mensili proposto era superiore alla 24 rate mensili massime, previste dal parere dell'Avvocatura regionale, espresso in data 10.10.2005 con prot. 121711, sia perché nelle more del rilascio del parere



citata il concessionario non aveva comunque rispettato la dilazione proposta e continuava a versare irregolarmente i canoni di concessione,

- che con lettera del 18.04.2006, prot. 51515, infatti, la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato comunicava al concessionario che i pagamenti della dilazione proposta erano fermi alla terza rata di settembre 2005 e che risultavano non versate le rate dei canoni di novembre e dicembre 2005 e dei primi mesi del 2006 e, pertanto, essendo spirati tutti termini concessi, (e comunque concedibili) l'Ente Regione si vedeva costretto a dare corso ad azione legale per il recupero di tutte le morosità e canoni non versati ed attivare la procedura di decadenza della concessione;
- che allo stato attuale non risultano pervenute alla Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato, risposte giustificative del concessionario, in merito all'ultima contestazione citata;
- che il concessionario non ha dimostrato nemmeno la buona volontà di pagare la dilazione proposta dal medesimo di € 112.272,97 oltre interessi, ancorché non approvata dall'Ente Regione, né di pagare regolarmente i debiti successivi della morosità pregressa e dei canoni correnti dell'anno 2005 e dei trascorsi mesi del 2006;
- che da un ultimo riepilogo inviato in data 24.05.2006, prot. 66231, all'Area Avvocatura della Regione, risulterebbe, con riferimento al dicembre del 2005, persistere un debito del concessionario di € 129.298,37 oltre interessi, salvo verifica di eventuali ulteriori importi non corrisposti per il periodo successivo;
- **CONSIDERATO** che successivamente all'avvio dell'azione legale richiesta con la citata nota del 28.02.2005, prot. n. 27260, la questione del recupero dei canoni in via giudiziale è stata temporaneamente sospesa al fine di valutare le seguenti situazioni:
 1. la dilazione, come descritta nelle promesse, proposta in forma transattiva dal concessionario con impegno del pagamento delle rate a decorrere dal 01.07.2005;
 2. l'acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale circa le dilazioni massime da applicare sulle morosità dei canoni concessori;
 3. il ricorso al TAR del Lazio, proposto dal concessionario, notificato in data 09.08.2005 per l'annullamento previa sospensiva dell'atto di concessione, con riferimento alla determinazione dei canoni, il cui incarico di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione regionale è stato affidato all'Avvocatura dello Stato mentre l'azione legale per il recupero della morosità è stata affidata ad avvocati regionali;
- che con la citata nota 66231/06 la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato oltre a comunicare all'Avvocatura regionale l'importo non versato dal concessionario, confermava l'intenzione di proseguire nell'azione legale per il recupero delle morosità non versate, per il persistere della morosità del concessionario come descritta in premessa, salvo le opportune valutazioni ostative da parte degli Avvocati regionali per la sussistenza della pendenza del ricorso avanti al TAR del Lazio;
- che l'art. 3 dell'atto di concessione prevede la facoltà dell'Amministrazione concedente di pronunciare la decadenza del concessionario nei casi di omesso pagamento del canone per numero due rate e comunque per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione;
- **VISTO** l'art. 524 del regolamento regionale 06.09.2002, n.1, nel quale è stabilito che la Giunta regionale delibera la risoluzione del contratto di concessione, per inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali;
- **CONSIDERATO** che:
 1. il ricorso al TAR del Lazio è stato proposto dopo molti anni dalla stipula dell'atto di concessione;
 2. il T.A.R. del Lazio, sez. I, con ordinanza n. 5270/05 del 28/09/2005, rilevata la tardività dell'azione proposta, ha respinto la domanda di sospensiva, presentata dal sig. De Bernardis Mauro contro l'atto di concessione impugnato;



929 21 DIC. 2006 *lu*

3. il concessionario rimane comunque tenuto, malgrado il ricorso, a far fronte agli obblighi sottoscritti con l'atto di concessione e, solo, a seguito di annullamento favorevole dell'atto medesimo, lo stesso concessionario potrà vantare un diritto al rimborso per le somme eventualmente ritenute dal giudice come versate ingiustamente;
 4. che lo stato di morosità e di inadempimento del concessionario persiste come descritto nelle premesse;
- RITENUTO, in costanza di persistente inadempimento, doveroso dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.524 R.R. 1/2002 e dunque dichiarare la decadenza della concessione rilasciata al sig. De Bernardis Mauro per inadempimento degli obblighi di pagamento dei canoni di concessione, come anche previsto all'art.3 dell'atto di concessione in quanto il predetto concessionario ha onnesso il pagamento di canoni per un numero maggiore di due rate e, tra l'altro, ha violato anche gli obblighi di concessione riguardanti il pagamento rateale del debito della progressiva occupazione alle scadenze stabilite;
- CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;
- per i motivi espressi nelle premesse

all'unanimità

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
 - di prendere atto dello stato di morosità contestato al Sig. De Bernardis Mauro per la concessione dell'area golenale descritta nelle premesse;
 - di disporre la risoluzione del contratto e la decadenza dell'atto di concessione stipulato con il Sig. De Bernardis Mauro come meglio precisato nelle premesse, attivando il procedimento amministrativo di decadenza della concessione con contestuale ordine di immediato rilascio del bene;
 - di autorizzare a porre in essere ogni successivo atto finalizzato al reintegro nel possesso del bene ed al recupero delle somme indebitamente non corrisposte dalla società concessionaria;
- ✓ **Avverso il presente atto deliberativo è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.**

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimo POMPILI

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

2 GEN. 2007

